

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 161

RISOLUZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

(Estensore FIORONI)

approvata nella seduta pomeridiana del 16 maggio 2012

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO SUGLI ORIENTAMENTI PER LE INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE TRANSEUROPEE CHE ABROGA LA DECISIONE
N. 1364/2006/CE (COM (2011) 658 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 18 maggio 2012

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 8 ^a Commissione permanente	»	6

La Commissione, esaminato l'atto COM (2011) 658 definitivo, premesso che:

– l'atto contiene una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE;

– la proposta di regolamento consentirà all'Unione europea, una volta approvata, di raggiungere gli obiettivi della riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas a effetto serra, dell'aumento del 20 per cento dell'efficienza energetica e del 20 per cento dell'energia rinnovabile nel consumo finale di energia entro il 2020, assicurando al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti e la solidarietà in campo energetico tra i diversi Stati membri;

– la proposta di regolamento mira alla piena e completa integrazione del mercato interno dell'energia, assicurando che nessuno Stato membro rimanga isolato dal sistema delle reti europee e che tutti i membri contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente. Soltanto in questa logica sarà possibile contribuire, come sostiene la Commissione, a una crescita «intelligente, sostenibile e inclusiva»;

– l'allegato 1 alla proposta di regolamento accorda la priorità a dodici corridoi e aree per le infrastrutture energetiche strategiche a livello transeuropeo. Tra i corridoi principali l'Italia è interessata in particolare dai seguenti: interconnessioni di elettricità Nord-Sud nell'Europa occidentale («*NSI West Electricity*»), interconnessioni del gas Nord-Sud nell'Europa occidentale («*NSI West Gas*»), interconnessioni del gas Nord-Sud nell'Europa centro-orientale e Sud-orientale («*NSI East Gas*»), Corridoio meridionale del gas (*Southern Gas Corridor*, «*SGC*»);

valutato altresì che:

– le diverse audizioni svolte dalla Commissione hanno evidenziato un giudizio complessivamente positivo sulla proposta di regolamento da parte dei diversi soggetti auditi;

considerato infine che:

– il modo migliore per sviluppare una rete energetica europea integrata è costituito dalla programmazione, in una prospettiva europea, che veda sia l'azione dell'UE che quella dei singoli Stati membri, rispettando al contempo le rispettive competenze;

– relativamente al principio di proporzionalità pare del tutto appropriata la scelta dello strumento del regolamento, fonte comunitaria direttamente applicabile e obbligatoria in tutti i suoi elementi. Tale strumento

assicura la tempestività dell'intervento del legislatore europeo, anche alla luce delle priorità in materia energetica in vista del 2020 citate in premessa;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– la proposta di regolamento tenga particolare conto anche di modelli differenti da quello tradizionale delle trasmissioni di energia elettrica, valorizzando meccanismi quali la *Smart Grid*;

– relativamente alla individuazione dei progetti di interesse comune e al ruolo dei Gruppi regionali, occorre coordinare le disposizioni della proposta di regolamento (articolo 3) con quanto già previsto relativamente all'attività dei Gruppi regionali istituiti sulla base delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché dei regolamenti (CE) nn. 714/2009 e 715/2009 del Parlamento europeo del Consiglio, del 13 luglio 2009, al fine di evitare duplicazioni di ruoli e strutture;

– in relazione all'istituzione e alle funzioni dei Gruppi regionali, sarebbe opportuno che la proposta di regolamento disciplinasse direttamente i principi, le modalità di funzionamento e le procedure decisionali all'interno dei singoli Gruppi regionali con particolare riferimento al requisito della trasparenza e a forme di coinvolgimento di tutti gli *stakeholder* interessati;

– all'articolo 4, paragrafo 4, si valuti la possibilità di introdurre tra i criteri per la classificazione dei vari progetti – oltre al requisito dell'urgenza o in alternativa ad esso – quello dell'apporto nella realizzazione dei relativi corridoi prioritari;

– all'articolo 6, si valuti la possibilità di prevedere un coinvolgimento degli *sponsor* industriali privati del progetto nella individuazione e nella nomina del coordinatore europeo, al fine di agevolare le relazioni tra tali soggetti e il coordinatore. Si potrebbe in tal senso ipotizzare un meccanismo di consultazione;

– all'articolo 8 della proposta, si valuti la possibilità di prevedere che, qualora i singoli Stati membri abbiano già previsto nel proprio ordinamento una procedura speciale e semplificata per specifiche infrastrutture (ad esempio nell'ordinamento italiano: legge 23 agosto 2004, n. 239), il promotore dell'infrastruttura possa optare per il procedimento autorizzativo più efficiente;

– al medesimo articolo relativamente all'attuazione della nuova metodologia di analisi costi-benefici per il settore energetico, si valuti il fatto che i gestori dei sistemi di trasmissione dovranno sostenere investimenti aggiuntivi per adeguarsi ad essa. Non essendovi, al momento, un'adeguata copertura finanziaria, il rischio da evitare è che i nuovi costi vadano a gravare sugli utenti;

– all'articolo 12 della proposta, relativamente al tempo che la proposta di regolamento prevede per l'adozione della nuova metodologia d'analisi costi benefici, sarebbe opportuno estendere da uno a tre mesi tale

periodo, al fine di permettere ai gestori di rete di adeguarsi compiutamente alla nuova procedura;

– all'articolo 15, paragrafo 2, in relazione ai criteri di eleggibilità dei progetti di interesse comune per il finanziamento dell'UE e al fine di non produrre distorsioni nella competitività del mercato interno, si valuti la possibilità di prevedere una sorta di clausola di salvaguardia in virtù della quale, a parità di condizioni, i progetti commercialmente sostenibili sono da preferire a quelli non commercialmente sostenibili. Questi ultimi, quindi, a parità di tutte le altre condizioni, potranno essere finanziati qualora non vi siano alternative commercialmente sostenibili;

– relativamente alle tempistiche che la proposta di regolamento prevede per l'accordo sulla ripartizione dei costi e i poteri sostitutivi dell'Acer (*Agency for the cooperation of energy regulators*), si valuti la possibilità di estendere da sei a otto mesi il termine previsto per trovare un accordo sulla ripartizione dei costi tra i Paesi interessati all'infrastruttura tra le varie autorità nazionali; sulla medesima questione, si valuti la possibilità di prevedere che l'Acer possa intervenire tramite potere sostitutivo sulle autorità nazionali non automaticamente bensì solo dopo aver accertato una inerzia immotivata da parte delle singole autorità nazionali.

PARERE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: RANUCCI)

Roma, 18 gennaio 2012

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 658 definitivo,
formula osservazioni favorevoli, invitando ad approfondire le tematiche relative alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale, anche mediante l'eventuale coinvolgimento nella realizzazione di progetti quale il gasdotto trans-sahariano.

